C O M U N E
D I T E R N I

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA
UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

03-OP-124
VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG
PARTE OPERATIVA
Art. 1, in adeguamento al DPAC
Documento di Programmazione delle Attività Commerciali

Adozione: Delibera di C.C. n. 29 del 28.08.2023		Approvazione:

STRALCIO NORME TECNICHE PRG PARTE OPERATIVA	DATA: Gennaio 2023

DIRIGENTE ARCH. CLAUDIO BEDINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. CINZIA MATTOLI

COLLABORATORI ARCH. STEFANO BALDIERI
ARCH. EMILIANO STABLUM

Stralcio norme tecniche

PRG Parte Operativa

Approvate con DCC n. 307 del 15.12.2008

OP-**Art.1** *Validità, finalità e durata*

1. Il PRG, parte operativa, è redatto secondo le norme sulla disciplina della pianificazione urbanistica comunale di cui alla LR n.31/1997 che indica criteri e fissa procedure per gli atti e gli strumenti della pianificazione territoriale degli enti locali, come previsto dall'art.5 del DLgs n.267/2000. Esso individua e disciplina le previsioni urbanistiche dell'intero territorio comunale nelle modalità, forme e limiti stabiliti nella parte strutturale del PRG.
2. La parte operativa del PRG definisce e sviluppa le scelte della parte strutturale in conformità con la legge urbanistica regionale e stabilisce altresì la programmazione delle trasformazioni del territorio.
3. Le presenti norme si ispirano ai criteri di imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, affermati nell'art.97 della Costituzione e nell'art.1 della L n.241/1990 e s.m i., nonché al principio di semplificazione amministrativa nel rispetto delle esigenze pubbliche di disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio comunale.

Variante alla norma

OP-**Art.1** *Validità, finalità e durata*

1. Il PRG, parte operativa, è redatto secondo le norme sulla disciplina della pianificazione urbanistica comunale di cui alla LR n.31/1997 che indica criteri e fissa procedure per gli atti e gli strumenti della pianificazione territoriale degli enti locali, come previsto dall'art.5 del DLgs n.267/2000. Esso individua e disciplina le previsioni urbanistiche dell'intero territorio comunale nelle modalità, forme e limiti stabiliti nella parte strutturale del PRG.
2. La parte operativa del PRG definisce e sviluppa le scelte della parte strutturale in conformità con la legge urbanistica regionale e stabilisce altresì la programmazione delle trasformazioni del territorio.
3. Le presenti norme si ispirano ai criteri di imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, affermati nell'art.97 della Costituzione e nell'art.1 della L n.241/1990 e s.m i., nonché al principio di semplificazione amministrativa nel rispetto delle esigenze pubbliche di disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio comunale.
4. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13.06.2014 n. 10 "Testo unico in materia di commercio" e del R.R. 08.01.2018 n.1 "Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e dell'articolo 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)" il Documento di programmazione delle attività commerciali (DPAC) costituisce atto autonomo e complementare al vigente PRG Parte operativa in materia di commercio e viene attuato nel rispetto delle norme di attuazione ed elaborati grafici prescrittivi ad esso allegati.